

## AFFIDAMENTO DEI FIGLI IN SITUAZIONI DI VIOLENZA DOMESTICA E RISCHIO DI VITTIMIZZAZIONE SECONDARIA

Noemi Cardinale

G.i.p. Roma, ordinanza 16 marzo 2020

1. La vicenda oggetto della **ordinanza di imputazione coatta** qui commentata trae origine dalla denuncia sporta da una giovane donna, nei confronti del compagno, per violazione del diritto di visita previsto nel provvedimento con cui il figlio era stato affidato in via esclusiva al padre. Proprio le valutazioni che hanno indotto il giudice civile ad affidare il minore al padre anziché alla madre, che pure ne aveva chiesto l'affido esclusivo, offrono l'occasione alla giudice del Tribunale di Roma per tornare su un tema – quello della **vittimizzazione secondaria** delle donne che denunciano la violenza subita – che aveva già affrontato in una precedente [sentenza, pubblicata in questa Rivista](#). Nella vicenda in esame, diversi erano gli aspetti che potevano e dovevano essere trattati in maniera più adeguata e dimostrando maggiore sensibilità nei confronti della vittima. L'approccio colpevolizzante, che si riscontra sia nella consulenza tecnica d'ufficio che nella relazione finale dei servizi sociali, ha generato invece quel processo di ulteriore vittimizzazione, al quale ancora troppo spesso le donne vanno incontro quando entrano in contatto con il sistema giudiziario e che le scoraggia dal denunciare le violenze subite, soprattutto quando temono di perdere l'affidamento dei figli.

2. È innanzitutto la **confusione tra conflitto familiare e violenza domestica** a generare i primi e più gravi fraintendimenti, soprattutto perché proveniente da una **consulenza tecnica d'ufficio**, che dovrebbe, al contrario, dare un quadro preciso e oggettivo al giudice delle dinamiche familiari, per consentirgli di valutare le migliori condizioni di affido del bambino, nel rispetto del principio del superiore interesse del minore. Confusione che può portare il giudice civile a non comprendere il contesto nel quale si inserisce la sua decisione, come sembra essere avvenuto nel caso in esame: una chiara situazione di violenza, denotata dalla sopraffazione del padre sulla madre del minore, è stata giudicata dalla consulente nominata dal Tribunale come una semplice “*tensione familiare*”, contraddistinta dalla posizione di parità dei membri della coppia. In conseguenza di ciò, **non sono stati in alcun modo approfonditi gli episodi di violenza domestica**, pur portati all'attenzione della consulente, né tantomeno gli effetti che i maltrattamenti hanno avuto sulla donna. La sua sofferenza, dovuta alle ripetute violenze, è stata al contrario considerata come un grave disturbo psicologico che non la rendeva una brava madre.

3. Ben diversa e complessa, invero, **la situazione di quella donna che emerge dagli atti**: una studentessa abruzzese, che aveva intrapreso una relazione con un uomo di ben undici anni più grande di lei e proveniente da un'agiata famiglia che, dopo averla indotta a trasferirsi a Roma, l'aveva allontanata da familiari e amici, le aveva imposto una relazione diseguale e sopraffattoria e, approfittando del suo potere fisico ed economico, l'aveva resa sempre più vulnerabile e da lui dipendente. Un rapporto nel quale la violenza, anche fisica, aveva raggiunto soglie tali da aver determinato la donna, in una occasione, a chiedere l'intervento dei Carabinieri e a recarsi al pronto soccorso. Dalle sommarie informazioni testimoniali rilasciate in quella circostanza, emerge che quella sera l'uomo l'aveva stretta al collo tanto da farle perdere i sensi e l'aveva picchiata ripetutamente. Non si trattava del primo episodio di violenza ma solo del primo ad essere portato all'attenzione delle Autorità; tuttavia, al termine della deposizione, la giovane donna si era riservata di valutare se sporgere denuncia e le era stato allora consigliato di recarsi in un centro antiviolenza. Dopo due giorni dal tragico episodio la ragazza aveva tentato il suicidio, assumendo una massiccia dose di antidepressivi. Ed è proprio questo l'episodio che confermerebbe l'inidoneità della donna a essere una buona madre, secondo la consulenza tecnica d'ufficio e la relazione finale dei servizi sociali del luogo di residenza del padre<sup>[1]</sup>, sulla base di “*un atteggiamento inconsapevolmente giudicante e critico nei confronti della [sola] donna*”, frutto “*di un'operazione valutativa inquinata da una visione pregiudiziale e stereotipata di una delle parti del processo*” (così si legge a p. 9 dell'ordinanza). Il giudice civile, adeguandosi alle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, ha deciso quindi di affidare il bambino in via esclusiva al padre: un padre che non solo era violento, praticava sport da combattimento ed era gravato da precedenti penali per reati contro la persona, ma che aveva anche abbandonato la compagna e il figlio appena nato, lasciandola sola ad affrontare una crisi *post partum*. Neppure questa circostanza è stata d'altra parte letta dagli operatori come inadeguatezza dell'uomo a prendersi cura del bambino. Al contrario, la decisione successiva della donna, di tornare a vivere con il compagno, nonostante l'abbandono e le violenze subite, è stata interpretata come una sua incapacità di vivere da sola.

4. La pronuncia sull'affidamento ha dato così inizio a **una nuova spirale di violenza**, manifestatasi questa volta nella ripetuta violazione, da parte del padre, delle misure previste nel decreto di affido del minore. L'uomo ha impedito infatti alla giovane madre di vedere il figlio, non facendosi trovare a casa all'orario prestabilito, intimidendola con messaggi e chiamate minacciose, rovinandole i pochi momenti che poteva passare con il bambino. Una violenza che, ancora una volta, sarebbe passata sotto silenzio, attraverso una archiviazione, nonostante fossero diverse le prove a sostegno della responsabilità dell'uomo. Ed è a questo proposito che nell'ordinanza in esame si torna sul tema della vittimizzazione secondaria, offrendo **precisi suggerimenti** – basati sulle raccomandazioni internazionali – sulle modalità con le quali l'organo giudicante dovrebbe affrontare le situazioni di violenza domestica sulle quali è chiamato a pronunciarsi. In particolare, sarebbe importante “*che il percorso di tutela e di emersione dalla violenza subita sia volto a rassicurare la donna, a proteggerla e, prima ancora, a confermare il suo ruolo di madre senza alcun intento colpevolizzante. Ciò non avviene quando le autorità intervengono senza applicare la normativa “di genere” e non tengono conto, in maniera inconsapevole, degli stereotipi di genere che rischiano di violare i diritti fondamentali delle donne*”. E' del resto la stessa **Convenzione di Istanbul** – primo strumento giuridico internazionale vincolante volto alla tutela delle donne contro ogni forma di violenza – a raccomandare che gli episodi di violenza siano presi in seria considerazione nel momento in cui si determinano i diritti di custodia e di visita dei minori (art. 31).

Purtroppo, come confermato dal recente rapporto del Greivio sullo stato di applicazione della Convenzione nel nostro Paese, questa indicazione risulta scarsamente seguita nelle aule giudiziarie italiane, dove si tende a non attribuire adeguata importanza ai racconti di violenza delle donne e a disattendere così il principio del superiore interesse del minore che dovrebbe ispirare ogni soluzione che lo riguardi<sup>[2]</sup>. D'altra parte, è ben noto che la vittimizzazione secondaria delle donne può essere superata solo attraverso una maggiore conoscenza e comprensione del fenomeno della violenza domestica da parte di tutti gli operatori che, a diverso titolo, sono chiamati ad occuparsene.

[1] Diversamente, i servizi sociali che seguivano gli incontri tra madre e figlio, nel paese di residenza della donna, sottolineano il rapporto positivo che, nonostante tutto, la giovane madre era riuscita ad instaurare con il bambino e il percorso che stava affrontando per rafforzarsi sia economicamente che psicologicamente.

[2] Il Greivio è un organismo indipendente, istituito dalla stessa Convenzione di Istanbul (art. 66), che ha il compito di monitorare l'applicazione della Convenzione in tutti i Paesi che l'hanno ratificata. È stato pubblicato il 13 gennaio 2020 il primo rapporto sull'attuazione della Convenzione in Italia, rinvenibile a questo [link](#).